



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale e Uffici: Palazzo Godi – Nieve, Contrà Gazzolle 1 – 36100 VICENZA

COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE (LEGGE REGIONALE N. 33/85, ART. 14)

Parere n. 3/0516

La Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente riunitasi a seguito di regolare convocazione presso la sede della Provincia in C.trà Gazzolle n. 1 il giorno 19/05/2016 dalle ore 9.30;

premesso che l'art. 11 della L.R. 16/04/1985 n.33 individua nella Commissione Tecnica Provinciale dell'Ambiente l'organo consultivo tecnico-amministrativo della Provincia per le questioni riguardanti la tutela dell'ambiente;

visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”, modificato dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128 “*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*”;

Considerato che:

L'art. 208 del D.Lgs. 152/06 prevede che le procedure dallo stesso stabilite “*si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata*”.

Il D.Lgs. 152/06 non definisce in maniera esplicita il concetto di variante sostanziale.

La L.R. 3/00 stabilisce all'art. 23 - Istruttoria per l'approvazione dei progetti e conferenza dei servizi” che “*le procedure del presente articolo si applicano anche alle varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche per cui gli impianti di recupero e smaltimento non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. Le varianti che non riguardano il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi di rifiuti recuperati e/o smaltiti sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente*”.

E all'art. 26 - Autorizzazione all'esercizio – che “*le variazioni relative alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che comportino limitate modificazioni alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati e che non riguardano il processo tecnologico, sono autorizzate dalla Provincia competente tramite modifica dell'autorizzazione all'esercizio*”.

In assenza di una chiara individuazione di *variante non sostanziale*, ritiene necessario fornire delle linee guida agli uffici per valutare le modifiche proposte dalle imprese.

Possono essere definite tre tipologie di variante:

1. Varianti sostanziali

Sono le varianti che interessano il processo tecnologico e/o comportano significative modifiche alle quantità e tipologia dei rifiuti.

In caso di varianti sostanziali la procedura da seguire è quella prevista dall'articolo 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti) del D.Lgs 152/06 e dagli articoli 22-23-24-25 della L.R. 3/00.

Sono sostanziali:

- le varianti in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- le varianti che comportano un aumento di potenzialità di trattamento o di stoccaggio complessiva superiore o uguale al 20% o per singolo codice CER superiore o uguale al 50 % rispetto a quella dell'autorizzazione originaria considerando la sommatoria delle eventuali successive varianti;
- le varianti che comportano l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate, a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni;
- varianti che comportano un procedimento di recupero del rifiuto (tipologia di rifiuto, attività di recupero e caratteristiche dei prodotti ottenuti) non individuato dal D.M. 5/2/98 o dalle disposizioni dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06;

2. Varianti non sostanziali subordinate all'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono le varianti con limitate modificazioni alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati e che non riguardino il processo tecnologico. Per tali varianti si rende necessario l'aggiornamento del provvedimento autorizzativo rilasciato, fermi restando i termini di validità dello stesso.

In questo caso alla Provincia viene inviata una relazione di descrizione della modifica firmata dal legale rappresentante o da tecnico abilitato e controfirmata dal legale rappresentante dell'azienda.

L'esercizio delle attività oggetto di variante non sostanziale può avvenire solo previa modifica/integrazione del provvedimento autorizzativo all'esercizio.

Esempi sono:

- ✓ varianti che comportano la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- ✓ attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) che comportino impatti esclusivamente su matrici ambientali già valutate nell'istruttoria precedente;
- ✓ variazione nei quantitativi di rifiuti stoccati o trattati inferiore al 10% o per singolo codice CER inferiore al 50 % e che non comporti il raggiungimento della soglia di V.I.A. o di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;
- ✓ introduzione di nuovi CER stoccati o trattati¹, senza che vi siano modifiche ai cicli di recupero/smaltimento e senza introduzione di nuove operazioni di recupero/smaltimento.

3. Varianti subordinate al nulla osta

Sono varianti che non riguardano il processo tecnologico e non comportano modifiche ai quantitativi o ai codici CER di rifiuti recuperati e/o stoccati. In questi casi non si rende necessaria la modifica del provvedimento autorizzativo (dovrà essere acquisito dal Comune eventuale titolo edilizio).

Tali varianti devono essere classificabili come non sostanziali anche per le norme settoriali (emissioni, scarichi, rumore) ed il titolare dell'impresa deve dichiarare, tramite autocertificazione, che non ci sono variazioni alla qualità/quantità delle emissioni (atmosfera, scarichi, rumore) già legittimate.

In questo caso alla Provincia viene inviata una relazione di descrizione della modifica con autocertificazione che attesti che trattasi di variante non sostanziale anche per le norme ambientali settoriali e che non sono ipotizzabili nuovi impatti ambientali. In assenza di riscontro entro 60 giorni il nulla osta si intenderà acquisito.

Esempio tipico di tale variante è la modifica del layout degli stoccaggi.

Altri esempi sono:

- ✓ modifiche che costituiscano mera attuazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- ✓ sostituzione di apparecchiature che non comporti aumento di potenzialità o modifica delle operazioni autorizzate;
- ✓ interventi di manutenzione straordinaria, comprensivi di sostituzioni di parti di impianti resesi necessarie a causa dell'invecchiamento tecnologico che comunque non comportino aumento delle potenzialità autorizzate;
- ✓ modifiche operative e gestionali che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino in aumento le quantità e/o le tipologie (e codice CER) di rifiuti autorizzate.

Tutto ciò premesso, la Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della sopra riportate LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI in materia di rifiuti.

Il Segretario della Commissione
f.to Dott.ssa Cristina Del Sal

Il Presidente della Commissione
f.to Ing. Filippo Squarcina